

I RIFIUTI

di Cinzia Ciolli *

24

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mi ha sollecitato un sintetico intervento in favore dell'Ente Locale che si accinge alla Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel suo territorio.

Ecco un sintetico promemoria afferente i comuni della Regione Toscana.

> **NORMATIVA NAZIONALE**

DLGS N. 22 DEL 5 FEBBRAIO 1997, (cd. "Decreto Ronchi" – con le modifiche apportate nel tempo). Tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Nel TITOLO I:

GESTIONE DEI RIFIUTI,

CAPO I: PRINCIPI GENERALI oltre ad essere enunciati i campi di applicazione e le finalità vengono definiti e classificati i rifiuti.

CAPO II: COMPETENZE, le competenze sono suddivise tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

CAPO III: PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, in particolare nell'art. 23 definisce i comuni, come ambiti territoriali ottimali, e come tali devono gestire i rifiuti urbani territoriali e predisporre piani di gestione dei rifiuti, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale.

CAPO IV: AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI, per operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, per impianti di ricerca e sperimentazione.

CAPO V: PROCEDURE SEMPLIFICATE

TITOLO II:

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI, in questo capitolo vengono in particolar modo definiti gli imballaggi ed i relativi obiettivi di recupero e riciclaggio.

TITOLO III:

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

UN ENTE LOCALE CHE SI ACCINGA A GESTIRE IL SUO TERRITORIO, È TENUTO A SEGUIRE LE NORMATIVE NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE

TITOLO IV:

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, tale tariffa deve essere istituita dai Comuni per coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Quindi la tariffa determinata dagli enti locali deve tener conto del piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

TITOLO V:

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

> **NORMATIVA REGIONALE**

ATTO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 14 DEL 7 APRILE 1998

Norme per la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - COMPETENZE

ART. 6 - Competenze delle Province - Attribuzione di funzioni ai circondari

Sono di competenza delle Province:

1. l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 11;
2. tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;
3. le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'A.R.P.A.T.;
4. l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto secondo le norme di cui al successivo art. 16;

* Dottoressa in Economia e Commercio.

Consulente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le risorse e l'ambiente.